



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
4° REPARTO - 11^ DIVISIONE

tel.: 06.4986.2553 – fax 06.4986.2558
e-mail: diviundici@persociv.it

viale dell'Università 4 – 00185 Roma

PROT. E/11-51631

ROMA 31 LUG. 2003

A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

OGGETTO: Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'A.D. – anno 2003.

Si trasmette, per opportuna informazione, l'Ipotesi di Accordo raggiunta con le OO.SS. sul F.U.A. 2003 che, si rammenta, potrà essere sottoscritta in via definitiva solo dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 20 – comma 1 – lett. c) della Legge 488/99, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini previsti dall'art. 4, comma 3 del C.C.N.L. 12.06.2003 Comparto Ministeri.

Nelle more della conclusione dell'iter procedurale, del quale si fa riserva di fornire indicazione, si invitano tutti gli Enti a voler definire la contrattazione locale, qualora non ancora effettuata, per l'utilizzazione del F.U.S. 2003, fermo restando che l'assegnazione delle relative risorse potrà essere effettuata solo dopo il perfezionamento del suddetto Accordo.

La presente Ipotesi di Accordo è pubblicata sul sito internet di questa D.G.:

“www.persociv.difesa.it”

IL DIRETTORE GENERALE

Dir.Gen. Dr. Carlo LUCIDI

Il Vice Dir. Gen. Dr. Francesco LABI

(Dir. Dr. Francesco LABI)

PER SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI

A	DIFESA GABINETTO	ROMA
	SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
	SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	SOTTOCOMITATO SUD EUROPA	ROMA
	SUPERCONSIGLIO FF.AA.	ROMA
	SEGREDIFESA	ROMA
	SEGREDIFESA – UGGEATI	ROMA
	STAMADIFESA I Reparto – Uff. Re.St.Av.	ROMA
	STATESERCITO Uff. AA.GG.	ROMA
	MARISTAT – 1° Reparto	ROMA
	STATAEREO	SEDE
	BILANDIFE	ROMA
	ISPEDIFE	ROMA
	PERSOMIL	ROMA
	LEVADIFE	ROMA
	DIFESAN	ROMA
	COMMISERVIZI	ROMA
	TERRARM	ROMA
	NAVARM	ROMA
	ARMAEREO	SEDE
	GENIODIFE	ROMA
	TELEDIFE	SEDE
	ONORCADUTI	ROMA
	CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
	SUPERPROCURAMILES	ROMA
	CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
	PROCURA GEN.MIL. c/o CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
	CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez.Distaccata	VERONA
	CORTE MILITARE DI APPELLO - Sez.Distaccata	NAPOLI
	TRIBUNALE MILITARE SORVEGLIANZA	ROMA
	TRIBUNAMILIT	TORINO
	TRIBUNAMILIT	VERONA
	TRIBUNAMILIT	PADOVA
	TRIBUNAMILIT	LA SPEZIA
	TRIBUNAMILIT	ROMA
	TRIBUNAMILIT	NAPOLI
	TRIBUNAMILIT	BARI
	TRIBUNAMILIT	PALERMO
	TRIBUNAMILIT	CAGLIARI
	PROCURAMILIT	TORINO
	PROCURAMILIT	VERONA
	PROCURAMILIT	PADOVA
	PROCURAMILIT	LA SPEZIA
	PROCURAMILIT	ROMA
	PROCURAMILIT	NAPOLI
	PROCURAMILIT	BARI
	PROCURAMILIT	PALERMO
	PROCURAMILIT	CAGLIARI
	COMM.NE CONSULTIVA UNICA CONC.NE PERDITA DEC.NI V.M.	ROMA
	C.A.S.D.	ROMA
	COMMISSIONE INTERMINISTERIALE ATTI GIURIDICI	ROMA
	CIVILSCUOLADIFE	ROMA
	DIFEAMMISPEC	ROMA
	RAMDIFE	ROMA
	UFAULAV	ROMA
	UFAUTEL	ROMA
	AERITALIA	LORO SEDI
	NAVITALIA	LORO SEDI
	MILITALIA	LORO SEDI
	AEROCOST	TORINO
	AEROCOST	LINATE
	AEROCOST	CAPODICHINO

COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI - Direzione di Amministrazione	ROMA
REGIONE MILITARE NORD	PADOVA
REGIONE MILITARE CENTRO	FIRENZE
COMANDO CAPITALE	ROMA
REGIONE MILITARE SUD	NAPOLI
COMANDO LOGISTICO REGIONE MILITARE NORD	PADOVA
COMANDO LOGISTICO AREA SUD	NAPOLI
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE AUTONOMO SICILIA	PALERMO
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD	PIACENZA
POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD	NOLA (NA)
POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE	TERNI
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI	ROMA
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE	MONTELIBRETTI (RM)
ISPETTORATO DELLE ARMI	ROMA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE	ROMA
ISPETTORATO INFRASTRUTTURE	ROMA
ESERCITO ISPELOG	ROMA
GEOMILES	FIRENZE
ORDINAMILES	ROMA
PERVAMILES	ROMA
COLLEGIO MEDICO LEGALE	ROMA
CISAM	S.PIERO A GRADO (PI)
CENTRO STUDI E RICERCHE DI SANITA' E VETERINARIA	ROMA
CONSIGLIO ORDINE "VITTORIO VENETO"	ROMA
DIRAMINTER	ROMA
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE ESERCITO	FIRENZE
MARIDIPART	LA SPEZIA
MARIDIPART	ANCONA
MARIDIPART	TARANTO
MARIDIRAM	LA SPEZIA
MARIDIRAM	TARANTO
AEROAMMI	MILANO
AEROAMMI	BARI
MARISARDEGNA	LA MADDALENA
MARISICILIA	MESSINA
ARSENALE M.M.	LA SPEZIA
ARSENALE M.M.	TARANTO
ARSENALE M.M. TARANTO Sez STACCATA DI SUPPORTO DIRETTO	BRINDISI
ARSENALE M.M.	AUGUSTA (SR)
CENTRO INTERFORZE MUNIZIONAMENTO AVANZATO	AULLA (MS)
CINCNAV	ROMA
MARISPECOMMI	ROMA
NAVISPELOG	ROMA
MARICAPITALE	ROMA
MARIDROGRAFICO	GENOVA
MARIPERMAN	LA SPEZIA
MARIPERMAN	AUGUSTA (SR)
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI	VERONA
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	VICENZA
COMANDO DELLA SQUADRA AEREA	ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M.	SEDE
COMAER	SEDE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE	GUIDONIA

e, per estensione

BILANCENTES
 PERSOCIV
 OO.SS.

ROMA
 DIRAMAZIONE INTERNA
 LORO SEDI

DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2003

Parte I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia limitata al periodo temporale 1° gennaio – 31 dicembre 2003 (salvo quanto previsto al successivo art. 14) e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Arce Funzionali A, B e C in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa, nonché a quello proveniente dal Ministero della Difesa che nel corso della vigenza sopraindicata venga inquadrato nell'Agenzia Industrie Difesa. Tra i beneficiari di detto Accordo è da ricomprendere anche il personale civile in servizio presso il CISAM di San Piero a Grado ricollocato nel comparto Ministeri ai sensi dell'art. 8, comma 1, CCNQ del 18.12.2002.
2. Tale Accordo non si applica al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. Per detto ultimo personale si applica comunque quanto previsto al comma 3 del successivo art. 4.

Art. 2

(Ammontare complessivo del fondo unico di amministrazione)

1. Nelle more della costituzione dell'apposito Fondo per il Comparto Ricerca che si prevede, come da contatti intercorsi tra l'A.D. e il Ministero della Economia e delle Finanze, possa avvenire dal prossimo anno 2004, le parti prendono atto che per l'anno 2003 le risorse per il personale civile inquadrato nel Comparto Ricerca in servizio presso Mariteleradar (Livorno), componente netta pari ad € 122.060,00 e relativi oneri, sono state previste all'atto della formulazione dello stato di previsione e conseguentemente allocate nel capitolo 4315 artt. 2, 3 e 4 C.R.A. Marina Militare.
2. Pertanto, le parti, rilevato che sul pertinente capitolo 3591 risulta stanziato l'indifferenziato importo di € 70.177.300,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, con il presente Accordo procedono, per il medesimo importo, alla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione.

Parte II
POSIZIONI ECONOMICHE SUPER

Art. 3

(Stralcio per le posizioni super 2000, 2001 e 2002)

1. Dalla predetta somma di € 70.177.300,00 non vengono considerate utili le somme relative all'accantonamento per le posizioni Super per gli anni 2000, 2001 e 2002, comprensive degli oneri a carico del datore di lavoro nella misura del 38,38%, come di seguito indicato:

• Anno 2000/2001	€	537.442,33
• Anno 2002	€	159.026,69
• Totale	€	696.469,02

2. Le parti prendono atto che un dipendente della posizione economica C1, pur avendo diritto alla posizione economica Super a decorrere dal 1° gennaio 1999 non è stato segnalato dall'Ente.
3. Tenuto conto che bisogna sanare tale situazione e che detto dipendente è cessato dal servizio in data 12 maggio 1999, le parti stanziavano una tantum per il 1999 la somma di € 739,10 al lordo degli oneri a carico del lavoratore, pari ad € 1.022,75 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, da far gravare solo per il 2003 sulle disponibilità del FUA 2003, fermo restando il contingente di 758 unità previsto per la posizione C1 Super con l'Accordo del 29.11.2001.
4. Le parti prendono altresì atto che per l'anno 2001, a fronte di 538 unità preventivate dal CCNI 2001 sottoscritto in data 29.11.2001 per la posizione economica A1 Super, è risultato che ulteriori 20 dipendenti hanno diritto a tale posizione per l'anno 2001 per un importo di € 31.805,60 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro per gli anni 2001 e 2002.
5. Per assicurare il finanziamento di tali ulteriori 20 posizioni A1S, nonché dell'importo una tantum per remunerare la pregressa posizione C1 Super, le parti convengono di fare riferimento alla somma di € 51.684,10 rientrante nella disponibilità del FUA 2003 a seguito della cessazione avvenuta nell'anno 2002 di n. 65 dipendenti A1 Super.
6. Pertanto, l'importo da stralciare dalla somma di € 70.177.300,00 risulta essere pari ad € 677.613,27 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro per un importo residuo di € 69.499.686,73.

Art. 4

(Criteri per l'attribuzione delle posizioni super)

1. Relativamente alle posizioni Super, le parti, in via preliminare rammentano e confermano gli Accordi per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, i quali hanno previsto che tale posizione sia attribuita:
 - a) ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2[^] e 3[^] qualifica funzionale) che abbiano maturato 12 anni di servizio senza demerito;

- b) previa valutazione comparativa dell'esperienza professionale correlata agli incarichi ricoperti ed alla formazione professionale:
- I. ai dipendenti della posizione economica B3 (ex 6^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio non inferiore a 15 anni senza demerito, di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione B3 o nella ex 6^a qualifica funzionale;
 - II. ai dipendenti della posizione economica C1 (ex 7^a qualifica funzionale) che abbiano maturato una anzianità di servizio senza demerito non inferiore a 20 anni di cui almeno 5 maturati nella stessa posizione C1 o nella ex 7^a qualifica funzionale;
 - III. ai dipendenti della posizione economica C3 (ex 9^a qualifica funzionale). Per detti dipendenti viene comunque chiesta una anzianità di servizio senza demerito e una anzianità di almeno 3 anni maturata nella stessa posizione C3 o nella ex 9^a qualifica funzionale.
2. Alla definizione delle graduatorie, con i criteri che vengono rispettivamente riportati per le posizioni A1S, B3S, C1S e C3S negli Allegati 1, 2, 3 e 4 concorrono, pertanto, tutti coloro che alla data del 31.12. 2002 hanno maturato i prescritti requisiti.
 3. Le parti concordano, infine, che il personale destinatario della indennità accessoria di diretta collaborazione, appartenente alle aree funzionali A, B e C del comparto Ministeri e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, possa concorrere all'attribuzione della posizione super in base ai criteri sopra indicati, in quanto detta indennità non è sostitutiva della posizione super.

Art. 5

(Accantonamento per attribuire ulteriori posizioni A1S nel 2003)

1. Le parti, quindi, dovendo la posizione super essere attribuita con decorrenza 1^o gennaio 2003 ai dipendenti della posizione economica A1 (ex 2^a e 3^a qualifica funzionale) che nel periodo 1^o gennaio – 31 dicembre 2002 hanno maturato senza demerito 12 anni di servizio, e considerato che in tale posizione si trovano n. 100 dipendenti, accantonano a tal fine l'importo di € 79.514,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondente all'importo necessario per l'attribuzione di altrettante posizioni A1S.
2. Vengono inoltre accantonati ulteriori € 15.902,80 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, per finanziare anche per il 2003 le 20 posizioni economiche A1 Super di cui al precedente art. 3, comma 4.
3. Pertanto, dall'ammontare del FUA, pari a € 69.499.686,73, per effetto degli anzidetti accantonamenti, residua la somma di € 69.404.269,93.

Art. 6

(Posizioni B3S, C1S e C3S)

1. Le parti concordano di lasciare invariati i contingenti dei destinatari delle posizioni super relativi alle posizioni economiche B3S (301 unità), C1S (758 unità) e C3S (120 unità) fissati nei precedenti Accordi.
2. Le parti convengono quindi che detti contingenti verranno reintegrati di un numero pari a quello dei destinatari cessati nell'anno 2002.

Art. 7

(Segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super)

Relativamente all'invio dei dati concernenti le segnalazioni per l'attribuzione delle posizioni super la D.G. del Personale Civile impartirà le disposizioni del caso in modo tale da assicurare l'esame degli stessi.

Parte III

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8

(Accantonamento per le posizioni organizzative)

1. Le parti, considerato che l'approvazione del DPCM sulle nuove dotazioni degli organici, alla quale avevano collegato (rif. art. 8 del CCNI sul FUA 2002 del 27.11.2002) l'esigenza di ridefinire i criteri per l'identificazione delle posizioni organizzative, non è al momento ancora avvenuta, confermano per il c.a. il contingente di n. 1.546 posizioni e i corrispondenti importi individuati per il 2002, con l'impegno di pervenire comunque entro il c.a. alla definizione di nuovi criteri e relativi importi da applicare per il 2004.
2. Pertanto, gli importi annui, da erogare per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, sono i seguenti:
 - C3 reggenti € 2.160,00
 - C3 € 1.640,00
 - C2 € 1.210,00
 - C1 € 1.033,00
3. Convengono altresì che le somme relative alle indennità per le posizioni organizzative riconosciute nell'ambito del contingente, resesi vacanti nel corso del 2003 presso il singolo Ente, entrano nella disponibilità del FUS del medesimo Ente in proporzione al periodo di vacanza verificatosi.
4. Parallelamente le parti convengono che nuove posizioni organizzative individuate presso gli Enti al di fuori del contingente di cui al comma 1 vengano retribuite attingendo dalle risorse del FUS.
5. Le parti confermano pertanto nel 2003 i criteri per la identificazione delle posizioni organizzative stabiliti nei precedenti CCNI riportati nell'allegato 5.
6. Per il presente articolo, vengono di conseguenza accantonati per il 2003 Euro 2.417.462,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.

Parte IV
FONDO PER LE PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO E FONDO UNICO
DI SEDE

Art. 9

(Quantificazione del fondo)

Le parti, preso atto quindi che dell'iniziale stanziamento risultano disponibili €.66.986.807,92, decidono di confermare per le esigenze di ogni Ente dell'Amministrazione Difesa un fondo per le finalità e con le modalità riportate nei successivi articoli 10 e 11.

Art. 10

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto che il meccanismo delineato per la distribuzione agli Enti dello stanziamento per remunerare le particolari posizioni di lavoro necessita di un approfondimento finalizzato alla sua modifica, convengono, nelle more della individuazione e della determinazione di nuovi criteri da effettuare entro il c.a., di confermare la procedura esistente.
2. Il fondo di cui al precedente articolo 9 verrà pertanto utilizzato in parte per remunerare le seguenti posizioni di lavoro, di seguito denominate anche "particolari posizioni", già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 15):
 - a. turni,
 - b. reperibilità,
 - c. sede disagiata,
 - d. rischio da radiazioni,
 - e. rischio - anche per operatori subacquei -,
 - f. bonifica dei campi minati,
 - g. disattivazione di ordigni esplosivi,
 - h. mansione ai centralinisti non vedenti,
 - i. imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.),
 - j. indennità provvisoria distruzione armi chimiche
3. Le parti convengono di confermare per le particolari posizioni del 2003 di cui alle lettere da a) a j), gli stanziamenti per il 2002 aggiornati tenuto conto della necessità di coprire l'esigenza per l'intera annualità (nei casi segnalati per il 2002 per una frazione dell'anno) e/o delle minori esigenze segnalate per il 2003 dagli Enti.
4. Pertanto vengono stanziati a tal fine € 13.641.410,94 corrispondenti ad € 10.279.887,67 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, per gli Enti e negli importi al netto dei predetti oneri a fianco di ciascuno di essi indicati nell'elenco in allegato 16.
5. Le parti infine, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12, comma 2, in merito al finanziamento delle nuove richieste per le particolari posizioni di lavoro

ivi espressamente indicate, convengono che gli Enti, per ogni ulteriore esigenza, facciano ricorso al Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 11.

Art. 11

(Fondo unico di sede)

1. Il fondo di cui al precedente articolo 9 sarà inoltre utilizzato, nella parte residua, dopo gli accantonamenti di cui all'art. 10 pari ad € 53.345.396,98 per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del C.C.N.L.1998/2001, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente lo stanziamento residuo, pari a € 53.345.396,98, in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2003 (pari quindi a € 1.371,70 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro corrispondenti a € 1.033,68 al netto degli stessi per ogni dipendente).
2. Le parti rammentano, infine, l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di ristrutturazione, del personale in posizione di distacco sindacale, nonché del personale destinatario delle posizioni economiche super e/o delle posizioni organizzative.

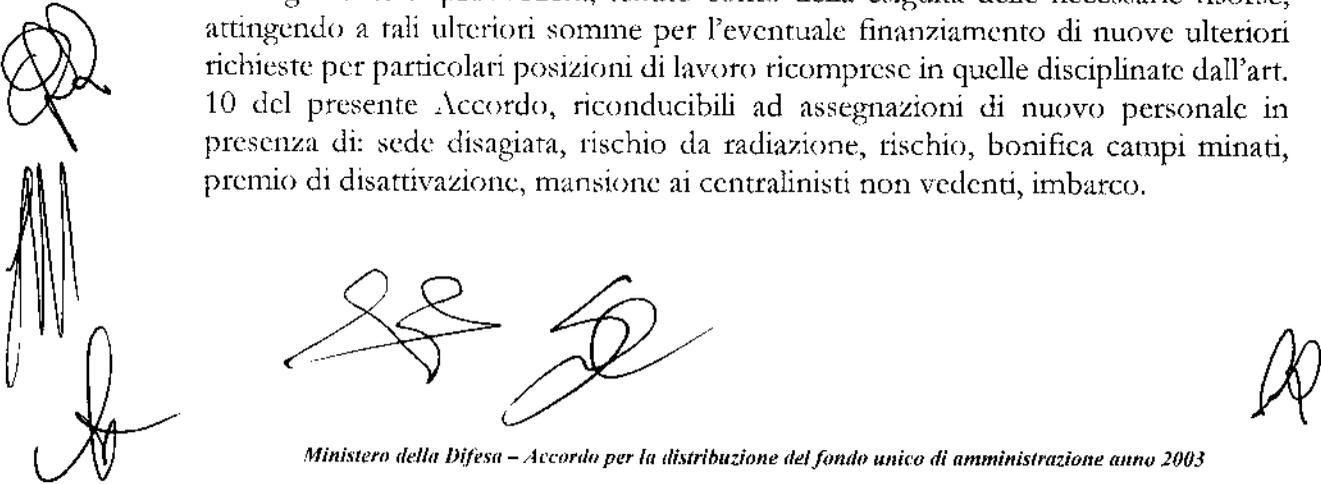
Parte V

ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 12

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 70.177.300,00 sul cap. 3591 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A. 2003 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2002 e le risorse denominate "variabili" che saranno disponibili solo dopo la legge di assestamento, nonché l'integrazione del fondo previsto dall'art. 23 del CCNL 2002/2005 del 12.6.2003), convengono che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2003, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 17 del presente Accordo, venga attinta dalle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
2. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento di nuove ulteriori richieste per particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 10 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, rischio da radiazione, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco.



Art. 13

(Incrementi del fondo unico di sede)

Al termine delle operazioni di cui al precedente articolo 12, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni ente quale incremento del FUS, con il meccanismo previsto al precedente art. 11.

Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

(Estensione dell'Accordo al 2004)

1. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività presso gli Enti nonché la continuità nella corresponsione degli emolumenti, le parti convengono che nell'anno 2004, nelle more della definizione del relativo Accordo integrativo, con la individuazione di nuovi criteri per le particolari posizioni di lavoro possa essere accreditato in via provvisoria agli Enti di cui all'elenco in allegato 16, uno stanziamento pari al 50% di quanto determinato per il 2003 per compensare tali particolari posizioni di lavoro.
2. Qualora all'Ente, a seguito della definizione dei nuovi criteri per le particolari posizioni di lavoro, risultassero in tal modo assegnate maggiori somme rispetto a quelle spettanti, le stesse devono essere intese come anticipo del FUS 2004 dell'Ente medesimo.
3. Le parti, inoltre, considerata la favorevole esperienza maturata negli anni precedenti, confermano per il 2004, nelle more della definizione del relativo Accordo integrativo, l'anticipazione di una quota pari all'80% del FUS relativo all'anno 2003 da assegnare agli Enti quale Fondo Unico di Sede, in ragione di quota parte per ogni dipendente che sarà in servizio al 1° gennaio 2004.

Art. 15

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 18) nel quale vengono riportati, anche al netto dei contributi del datore di lavoro, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 16

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'attribuzione della posizione economica A1S (art. 4)
2. criteri per l'attribuzione della posizione economica B3S (art. 4)
3. criteri per l'attribuzione della posizione economica C1S (art. 4)
4. criteri per l'attribuzione della posizione economica C3S (art. 4)
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2003 (art. 8)
6. indennità per turni (art. 10)

7. indennità per reperibilità (art. 10)
8. indennità per sede disagiata (art. 10)
9. indennità per rischio da radiazioni (art. 10)
10. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 10)
11. indennità per bonifica dei campi minati (art. 10)
12. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 10)
13. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 10)
14. indennità di imbarco (su unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 10)
15. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 10)
16. particolari posizioni di lavoro 2002 (art. 10)
17. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 12)
18. specchio di ripartizione del F.U.A. 2002 (art. 15)

Art. 17

(modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche c/o integrazioni rispetto al 2002.

- Allegato 4
- Allegato 7
- Allegato 8
- Allegato 10
- Allegato 13
- Allegato 17

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE

Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

..... *Carlo Lucidi*

F.P. C.G.I.L. Difesa *[Signature]*

C.I.S.L. F.P.S. Difesa *[Signature]*

U.I.L. P.A. Difesa *[Signature]*

CISAL INTESA *[Signature]*

F.I.P. *[Signature]*

..... *[Signature]* CONF. SAL./UNSA SIAD

Federazione R.d.B. Statali

Roma, *30.09.02*